



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 49 del 12/11/2021

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PAGINE DEI SOCIAL NETWORK DEL COMUNE DI CARLOFORTE.

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge e si è riunito il Consiglio Comunale.

PUGGIONI SALVATORE	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
ROMBI STEFANO	Presente
CURCIO AURELIANA	Presente
STRINA ANGELA MARINA	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	Assente
GROSSO GIANFRANCO	Assente
ROMBI CESARE	Presente
GRANARA FRANCESCO	Presente
PENCO GIANLUIGI	Presente
PALA MASSIMO	Presente
MAGAI AURELIANA	Presente
RIVANO LORENZO	Assente
BIGGIO CESARE	Assente
BORGHERO ATTILIO	Assente
LUXORO CESARE	Assente
SIMEONE MARCO	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 6

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Simeone, Granara e Magai.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n. **2063 del 04/11/2021**, avente oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PAGINE DEI SOCIAL NETWORK DEL COMUNE DI CARLOFORTE**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N. 11

Favorevoli 10

Astenuti 1 (Simeone)

Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. **2063 del 04/11/2021** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 2063 del 04/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE PAGINE DEI SOCIAL NETWORK DEL COMUNE DI CARLOFORTE

Su proposta del Sindaco – Salvatore Puggioni

Richiamata la legge 07 giugno 2000, n. 150 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 della medesima legge, che recita: *“1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.*

2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”.

Vista la circolare 13 marzo 2001 n. 3 del Ministro della Funzione Pubblica, avente per oggetto "Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni":

Dato atto che gli strumenti per l'informazione e per la comunicazione di cui può avvalersi la pubblica amministrazione possono essere molteplici, così come è differenziata la tipologia di utenza che utilizza i diversi canali informativi presenti nella società contemporanea;

Dato atto che i social-network sono diffusi a livello internazionale e anche per una Pubblica Amministrazione tali strumenti possono rappresentare una opportunità, attraverso l'informazione e la conoscenza, per agevolare i rapporti fra i cittadini e l'Ente locale;

Ritenuto che una pagina dei “Social network” di una Pubblica Amministrazione debba essere necessariamente contrassegnata dai seguenti elementi:

– caratterizzazione istituzionale: in modo che l'utente possa riconoscerne la natura di fonte ufficiale e affidabile;

– trasparenza amministrativa: grazie al Web, ciascun Ente può rendersi completamente trasparente ai cittadini, con i soli limiti derivanti dalla legge e dalle disposizioni normative in materia di privacy;

– accessibilità: per rendere i contenuti e servizi del sito raggiungibili ad un pubblico più ampio possibile, senza porre barriere dipendenti dal tipo di tecnologia usata o dalle abilità personali;

Ritenuto, inoltre, che sul profilo comunale debbano essere pubblicate le notizie relative all'attività amministrativa dell'Ente, al territorio, agli uffici e ai servizi comunali, alle informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché alle manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico;

Ricordato che la pagina Social network è uno strumento informativo che non sostituisce gli strumenti istituzionali di informazione e trasparenza i cui contenuti sono stabiliti dalla legge, come l'Albo pretorio on line e il sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”;

Considerato necessario provvedere ad una regolamentazione della gestione della pagina Social network in maniera tale da disciplinarne l'utilizzo, e di creare le regole per evitare che il medesimo

strumento venga utilizzato in modo non conforme alla missione dell'Ente locale, e per evitare che il suo uso possa ledere la dignità delle persone e delle Istituzioni;

Visto il D.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 3, comma 2, che recita: *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*.

Ricordato che l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000 riserva alla competenza del consiglio comunale l'approvazione dei regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3;

Visto l'allegato regolamento comunale per l'utilizzo delle pagine Social network del Comune di Carloforte, composto da numero otto articoli allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

p ART. 49 DEL T.U.

(Regolarità Tecnica)

p ART. 151 DEL T.U.

(Regolarità Contabile)

" ART. 153 DEL T.U.

(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)

" ART. 147 bis DEL T.U.

(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. Di approvare il regolamento per l'utilizzo della pagina dei Social network del Comune di Carloforte che, costituito di otto articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il regolamento, così come approvato con il presente provvedimento, all'albo pretorio on line per la pubblicità dell'atto e per acquisire l'efficacia dell'atto di approvazione;

3. di pubblicare il regolamento nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

4. di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri di natura finanziaria.



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEI
SOCIAL NETWORK

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sui social-network del Comune di Carloforte, reperibili sul sito istituzionale www.comune.carloforte.su.it, definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché ad ogni altra informazione in essi contenuta.

2. Con l'espressione "social-network" si intende una versione telematica delle "reti sociali" ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione, che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Art. 2 - Principi generali

1. Il Comune di Carloforte riconosce internet ed i social-network quale strumento fondamentale per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione, così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. L'Amministrazione identifica in internet e nei social-network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di accesso alle informazioni, semplice ed immediato.

3. In proposito l'Amministrazione Comunale riconosce i propri profili istituzionali presenti sui social network e li considera importanti, in quanto diffusa espressione verso il mondo giovanile e la collettività in generale, nonché fondamentali per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità del locale territorio.

4. I profili istituzionali del Comune di Carloforte sui social network, sono delle risorse che devono essere utilizzate in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente e sono da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale.

5. Tale regolamentazione mira quindi a garantire l'espressione corretta delle informazioni, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

1. I profili social gestiti dal Comune di Carloforte sono istituiti con apposita deliberazione di Giunta Comunale e in tal senso, si intende il Sindaco "titolare" dei profili istituzionali social.

2. La responsabilità in termini di corretto utilizzo dei social network è in capo al Segretario Generale del Comune, che deve recepire con tempestività gli atti di nomina relativi all'amministratore di sistema e al gestore dei profili istituzionali del Sindaco.

3. Il gestore dei profili istituzionali presenti sui social network è personale dipendente del Comune o soggetto incaricato da esso, il quale, con la collaborazione dell'amministratore di sistema del comune, è il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi al Comune di Carloforte.

4. Sui profili comunali possono essere pubblicate le informazioni su comunicati stampa, notizie, eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di Carloforte, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico in particolar modo relative al territorio comunale e dei dintorni.

5. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai Responsabili di Area, dal Sindaco, dagli Assessori, nel rispetto del successivo delle modalità di accesso ai social network e norme di comportamento (art. 4).

6. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 3 (tre) giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sul profilo.

7. Tali pubblicazioni si aggiungono, ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

8. Nel rispetto del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e del GDPR (Reg. UE 679/2016), non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi dovranno essere rimossi od oscurati.

Art. 4 - Modalità di accesso ai social network e norme di comportamento

1. L'amministratore di sistema del Comune provvede a gestire le abilitazioni dei profili, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento.

2. L'accesso in scrittura ai profili dell'Amministrazione Comunale di Carloforte sui social network è consentito alle persone cui viene attribuito il ruolo di gestore, così come descritto nel precedente art. 3 comma 2, ma viene regolamentato come segue:

- il soggetto che decide di scrivere sui suddetti profili dell'Amministrazione, potrà esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;

- il soggetto autorizzato a scrivere sui suddetti profili dell'amministrazione dovrà farlo con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo del servizio stesso, a danno della rapidità interpretativa dello stesso;

- i contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive;

- in ogni caso la pubblicazione di contenuti sui profili è sottoposta a procedura di moderazione da parte del Segretario Generale in accordo con Sindaco.

3. Sono espressamente vietati:

- gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;

- le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;

- l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano il territorio del Comune o la Pubblica Amministrazione in genere;

- è vietato infine postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere.

4. L'accesso in lettura ai profili dell'Amministrazione Comunale di Carloforte sui social network è consentito a tutti coloro che risultano in possesso di un account e, in virtù di quanto esposto al comma 2 del presente articolo, si ribadisce che le pubblicazioni (es. post per Facebook) non possono essere "commentate" da soggetti non abilitati alla scrittura (es. cittadini) sui profili dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei social network.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Coloro i quali hanno accesso in scrittura ai profili dell'Amministrazione Comunale, devono tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete e sono direttamente responsabili, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità in merito alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso, oltre che applicarsi agli utenti con accesso in scrittura, si estende a tutti coloro che fanno uso dei predetti servizi social (utenti con accesso in lettura).

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo all'amministratore di sistema del Comune.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi alle fasi di pubblicazione. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutto (es. accessi, contenuti, ecc.), si auspica un aiuto concreto da parte di tutti al fine di creare un servizio efficace ed efficiente. Comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati al Segretario Generale del Comune.

4. L'amministratore di sistema del Comune potrà, autonomamente e/o su indicazione del Segretario Generale con il parere del Sindaco, modificare, rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

- nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopracitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione, l'amministratore di sistema del Comune provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sui profili dell'Amministrazione, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;

- nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, l'amministratore di sistema del Comune provvederà a bloccare il colpevole con gli strumenti messi a disposizione dai social network.

5. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma, l'amministratore di sistema del Comune dovrà, per quanto possibile, documentare gli abusi e/o violazioni e darne tempestivamente comunicazione al Segretario Generale del Comune e alla Giunta (per informazione) che, analizzate le singole situazioni, potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere informazioni rimosse.

Art. 6 - Costi di Gestione

1. Non sono attualmente previsti costi di registrazione o gestione, come previsto dai regolamenti specifici dei social network.

2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli Amministratori dei social-network (es. canoni annuali per il mantenimento del profilo) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento dei profili.

Art. 7 - Sicurezza e protezione dei dati personali

1. In materia di misure di sicurezza per la protezione dei dati personali si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016 (GDPR) e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), i dati personali sono:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Ai sensi dell'art. 6 GDPR il trattamento dei dati è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto, di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 2063 / 2021

AREA VIGILANZA, INFORMATICA, AMMINISTRATIVA, AAGG, PERSONALE E
SEGRETERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE
PAGINE DEI SOCIAL NETWORK DEL COMUNE DI CARLOFORTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità
contabile.

Lì, 04/11/2021

IL DIRIGENTE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 2063 / 2021

AREA VIGILANZA, INFORMATICA, AMMINISTRATIVA, AAGG, PERSONALE E
SEGRETERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE
PAGINE DEI SOCIAL NETWORK DEL COMUNE DI CARLOFORTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/11/2021

**IL DIRIGENTE
ASTE MAURIZIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)